

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZ. III BIS R.G. 8879/2024

U.P. 1° aprile 2025

Memoria

Nell'Interesse del Prof. Americo Travaglione, (CF TRVMRC69A26I277M) con
l'Avv. Monica Galano

Contro

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in
Roma, alla Via dei Portoghesi 12,
L'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del legale rappresentante in
carica

E nei confronti

Della Professoressa Marta Leva (C.F. LVEMRT91T51A433D)

Il Professore Cinat Angelo, (C.F. CNTNGL73C01H501M)

Per l'annullamento e/o la riforma

della graduatoria di merito per la scuola superiore di secondo grado, classe di
concorso A037, Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di
rappresentazione grafica, per la Regione Lazio, di cui al Decreto Direttoriale 1489
del 7.8.2024, pubblicato in data 7 agosto 2024, del verbale della Commissione di
Concorso relativo alla valutazione dei titoli presentati dal ricorrente, di ogni altro
atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto

* * *

Con ricorso n. 8879/2024, il Prof. Americo Travaglione ha impugnato la graduatoria
di merito per la scuola superiore di secondo grado, classe di concorso A037,
pubblicata in data 7 agosto 2024, ed il verbale della Commissione di concorso, di

valutazione dei titoli, per non avere l'Amministrazione, nemmeno in sede di autotutela, considerato il titolo di riserva (invalidità del 50% e conseguente iscrizione alle liste ex legge 68/99) pur allegato alla domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, sebbene non alla sezione relativa ai titoli di riserva ma in quella affine dei titoli di preferenza, ed aver conseguentemente escluso il candidato dalla graduatoria di merito costituita ai fini della immissione in ruolo. Ciò nonostante, il conseguimento, nelle prove concorsuali, di un punteggio (pari a 172,50) superiore a quello degli ultimi candidati posizionatisi al 39° e 40° posto con un punteggio rispettivamente pari a 170,25 (Professoressa Marta Leva) e 158,75 (il Prof. Angelo Cinat).

Alla Camera di Consiglio dell'8 ottobre 2024, fissata per la discussione dell'istanza cautelare, non avendo ancora l'Amministrazione provveduto alla immissione in ruolo dei candidati risultati vincitori, essendo gli stessi privi del titolo abilitativo, il Prof. Travaglione ha rinunciato alla misura cautelare invocata chiedendo, di contro, la fissazione, entro breve termine, dell'udienza di discussione del merito, poi effettivamente stabilita per il giorno 1° aprile 2025.

Medio tempore, il ricorrente ha frequentato, presso l'Università degli Studi di Padova, il percorso di 30 CFU, istituito ai sensi del DPCM 4 agosto 2023, e conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso A037 "Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica". Titolo, quest'ultimo, essenziale ai fini dell'immissione in ruolo. La certificazione relativa è stata depositata nel presente giudizio; di contro, né l'Amministrazione, né i controinteressati hanno depositato alcuna ulteriore documentazione.

Ancora! Sempre in attesa della discussione di merito, con Decreto Dipartimentale 3059, del 10 dicembre 2024, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha indetto una nuova procedura concorsuale per la copertura di n. 29 posti nella classe di concorso

A037 per la Regione Lazio. Tale procedura rende ancor più necessaria ed impellente la decisione del presente ricorso atteso che con la nuova graduatoria viene automaticamente annullata la graduatoria relativa alla precedente procedura concorsuale.

* * *

Con la presente memoria ci si riporta a tutto quanto rilevato e dedotto nel ricorso introduttivo in relazione al dovere dell'Amministrazione, nell'ambito di una procedura concorsuale la cui domanda di partecipazione può essere presentata solo in modalità telematica, di considerare i titoli effettivamente posseduti facendo prevalere l'elemento sostanziale (del possesso dei titoli, appunto) su quello formale fondato su meri tecnicismi informativi (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 03/07/2018, n.7368 per il quale *“La modalità informatica di compilazione della domanda non può impedire all'Amministrazione, per un mero tecnicismo informativo, di considerare il titolo ove effettivamente sussistente e comprovato”*). E ciò sia in sede di autotutela, come nel caso preso in considerazione della decisione richiamata, sia, a maggior ragione, come nel caso di specie, laddove i documenti sono stati effettivamente prodotti in sede di compilazione della domanda (in modalità informatica) sia pure in una sezione diversa da quella dedicata ai titoli di riserva. Con riferimento a tale ultimo profilo, dirimente è la decisione, sempre del TAR del Lazio, Sez. III, Sent. n. 7769, del 10 agosto 2007, per la quale: *“La mancata o non corretta indicazione del possesso dei titoli di preferenza nella domanda di partecipazione al concorso, non può precludere la valutazione da parte dell'Amministrazione nel caso in cui gli stessi siano stati prodotti nei termini previsti dal bando di concorso”*. Diversamente, come più volte osservato dalla richiamata Giurisprudenza Amministrativa, verrebbero violati tutti quei principi di

ragionevolezza, proporzionalità, favor participationis che improntano di sé l'azione amministrativa, specie nella particolare materia concorsuale.

Il tutto non senza rilevare, poi, la necessità per l'Amministrazione di attivare, in sede di procedura concorsuale, il c.d. "soccorso istruttorio" necessario al fine di evitare che, come nel caso di specie, il candidato più meritevole non risulti vincitore per una carenza facilmente emendabile con la collaborazione fattiva dell'Amministrazione. (cfr. in tal senso: TAR LAZIO – Roma, Sentenza del 10 agosto 2007, n. 7769 per la quale: *«nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione»*). Tale fattiva collaborazione è, tuttavia, mancata del tutto nel caso di specie: l'Amministrazione, sebbene in possesso della documentazione (certificazione di invalidità ed iscrizione ex legge 68 del 1999), non ne ha minimamente tenuto conto, né ha chiesto al candidato, alcuna spiegazione o integrazione, lasciando che lo stesso fosse escluso dalla graduatoria di merito nonostante fosse più meritevole avendo conseguito un punteggio superiore a quello degli ultimi candidati, oggi controinteressati, sicché, anche sotto tal profilo, la condotta dell'Amministrazione risulta palesemente illegittima.

Alla luce delle considerazioni che precedono e di quanto meglio argomentato nel ricorso introduttivo, si confida nell'accoglimento del ricorso con ogni conseguenziale statuizione in merito alle spese di giudizio.

Roma, febbraio 2025

Avv. Monica Galano